

CE/eb

12100 CUNEO, 27/07/2020

Circolare n. 12/2020

Alle IMPRESE EDILI
Ai CONSULENTI DEL LAVORO
Alle ORGANIZZ.NI SINDACALI
Agli ENTI
LORO SEDI

Oggetto: DURC – conversione in Legge n 77/2020 del D.L.34/2020 – c.d. Decreto Rilancio

Si trasmette in allegato la comunicazione n. 729 della CNCE (Commissione Nazionale delle Casse Edili) del 24 luglio 2020 relativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 della Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Invitando ad un'attenta lettura della comunicazione, si comunica che gli uffici dell'ente rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

IL VICE PRESIDENTE

(Gagino Nicola)

IL PRESIDENTE

(Barberis Luca)



Prot. n° 9825/p/ep

Roma, 24 luglio 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 729

Oggetto: conversione in legge n. 77/2020 del D.L. Rilancio

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. DL Rilancio recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

La legge di conversione apporta, tra le altre modifiche, la soppressione del comma 1 dell'art. 81, così come formulato nel DL Rilancio che prevedeva, (*cfr. Comunicazione CNCE n. 722 del 21 maggio scorso*) la modifica dell'art 103, 2° comma, del D.L. Cura Italia, sancendo l'esclusione del Durc dalle certificazioni (in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) che conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.¹

¹ L'art. 81, co. 1, del D.L. 34/2020 prevede: “All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ”, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020” - L'art. 103, co. 2 del D.L. 18/2020 prevede: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

Pertanto, in mancanza di specifiche ulteriori anche a seguito delle azioni che stanno intraprendendo le parti sociali, con l'abrogazione operata in sede di conversione in legge del DL Rilancio, anche il Durc rientra tra i certificati che, se aventi scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio del 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale 29 ottobre 2020).

Si rappresenta, inoltre, che il D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni ha introdotto all'art. 8, co. 10 la seguente disposizione: "10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020", introducendo quindi l'esclusione dalla possibilità di utilizzare i Durc prorogati nelle fattispecie inerenti i contratti pubblici indicate nella suddetta norma. In tali casi, pertanto, dovrà procedersi alla richiesta di Durc secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

L'Inps e l'Inail hanno provveduto, nelle scorse ore, ad aggiornare i propri siti istituzionali alla sezione Durc, inserendo un banner che fa riferimento alle modifiche normative sopra indicate.

Nel fare riserva di diramare eventuali successive indicazioni operative in merito e nel rimanere a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini

